

Decreto 11 dicembre 2015.

(Gazz. Uff. n. 291 del 15 dicembre 2015 Serie Generale)

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'[articolo 1284](#) del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.